



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
*Provincia di Fermo*

---

**OGGETTO:** Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente.

**Ord. n.16 del 09/02/2011**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che :

- La normativa europea, Direttiva 2008/50/CE, e quella nazionale, D.Lgs. 155/2010, sulla qualità dell'aria ambiente stabiliscono: un limite nella concentrazione delle polveri sottili PM<sub>10</sub>, totale nelle 24 ore, di 50µg/m<sup>3</sup> ; un massimo consentito di 35 sforamenti all'anno per ciascuna stazione di monitoraggio; un limite, nella media annuale delle concentrazioni giornaliere del PM<sub>10</sub>, di 40 µg/m<sup>3</sup>;

- Il Piano di Azione, approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52/2007, stabilisce le misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite di concentrazione inquinanti in atmosfera o di superamento delle soglie di allarme, individua le autorità competenti all'adozione di tali misure (Sindaci, Presidenti delle Province, Presidente della Giunta Regionale) e definisce le condizioni per la competenza delle une o delle altre autorità;

- Il territorio regionale è stato suddiviso, con la suddetta D.A.C.R. n. 52/2007, in due fasce: fascia A (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli, con le altre principali aree urbanizzate), in cui è concreto il rischio di superamento; fascia B (il resto del territorio regionale il quale, per conformazione orografica e minore pressione antropica, non viene considerato a rischio di superamento dei valori limite);

- Sul territorio regionale esistono una rete di monitoraggio regionale, i cui rilevamenti sono riferiti alla UE nell'ambito della direttiva 2008/50/CE;

- La combinazione degli inquinanti atmosferici naturali, di quelli provenienti dalle emissioni transregionali che pervengono nel territorio delle Marche, di quelli emessi nel territorio regionale e delle condizioni atmosferiche in alcuni periodi dell'anno, comporta i superamenti dei limiti ammissibili, che determina la condizione di rischio per le polveri sottili PM<sub>10</sub>;

**ATTESA** dunque la necessità di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/2010 avente ad oggetto: Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente – Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di zona A;

**VISTA** la propria ordinanza n. 11 del 25/01/2011 di divieto di circolazione in attuazione dell'accordo di Programma approvato con D.G.R. n. 1755 del 06/12/2010 ai fini dell'abbattimento PM<sub>10</sub>, con la quale è stata individuata la zona : via Lungomare Gramsci nel tratto compreso tra Piazza Napoli ed il confine territoriale comunale nord;

**RITENUTO**, che nella stessa zona del territorio comunale trovano applicazione gli impegni assunti con l'Accordo di Programma sopra richiamato anche in ordine ai punti 2 e 3 dell'articolo 5 come segue:

- **2 misure inerenti il settore industriale e commerciale**
  - 2.1 Stabilimenti autorizzati

tutti gli stabilimenti, siti nei luoghi di applicazione di cui all'art. 4, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa precedente dovranno ridurre le emissioni di polveri totali del 10% rispetto al limite autorizzato.

- 2.2 Combustione biomasse

Le attività industriali e commerciali, site nei luoghi di applicazione di cui all'articolo 3, che utilizzano la combustione di biomasse dovranno essere dotate di idoneo impianto di abbattimento delle polveri entro 9 mesi dall'entrata in vigore delle Ordinanze sindacali.

- 2.3 Decorrenza e luoghi di applicazione

Le limitazioni di cui al punto 2.1 decorreranno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.

- **3 misure relative agli edifici pubblici e privati**

- 3.1 impianti termici

- negli edifici, classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E1, E2 ,E4, E5, E6, la temperatura non dovrà essere superiore a 20° C. Negli edifici classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E8, la temperatura non deve essere superiore a 18° C.

- divieto di accensione degli impianti termici a biomassa e dei caminetti tradizionali utilizzati per il riscaldamento domestico non dotati di alcun sistema di abbattimento, quando nell'unità abitativa è presente un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato.

- divieto di utilizzo di combustibile BTZ dal 15/11/2011, nell'eventualità sia necessario intraprendere misure contingibili ed urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria anche nell'inverno 2011/2012.

- 3.2 decorrenza e luoghi di applicazione

le suddette limitazioni decorreranno entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.

**CONSIDERATO** che, oltre al traffico veicolare, ulteriori fonti di emissione di polveri sottili in ambito urbano sono rappresentate dagli impianti di riscaldamento domestici e dagli impianti industriali di combustione, la cui emissione in atmosfera è soggetta ad apposita autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269 e , pertanto, si intende intervenire anche per tale settore;

**VISTO** l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di ordinanze per la tutela della salute pubblica;

## **ORDINA**

**A)** Ai legali rappresentanti delle attività industriali e commerciali ricadenti nel territorio del Comune di Porto San Giorgio individuato con propria ordinanza n. 11 del 25/01/2011 in via Lungomare Gramsci nel tratto compreso tra Piazza Napoli ed il confine territoriale comunale nord:

**A.1** qualora siano titolari di impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o dalla normativa previgente, di adottare idonei sistemi finalizzati alla riduzione del 10% dell'emissione di polveri totali rispetto al limite autorizzato;

**A.2** qualora siano titolari di impianti che utilizzano la combustione di biomasse, di dotarsi di idoneo impianto di abbattimento delle polveri;

**B)** Ai responsabili degli impianti di riscaldamento installati presso edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Porto San Giorgio individuato con propria ordinanza n. 11 del 25/01/2011 in via Lungomare Gramsci nel tratto compreso tra Piazza Napoli ed il confine territoriale comunale nord:

**B.1** di regolare i dispositivi di regolazione termica in modo che non sia superata la temperatura:

**B.1.1** di 20°C negli edifici classificati, ai sensi del DPR 412/93, con le sigle: E1 ( Edifici adibiti a residenza e assimilabili); E2 (Edifici adibiti a uffici e assimilabili); E4 (Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili); E5 ( Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili) ed E6 (Edifici adibiti ad attività sportive);

**B.1.2** di 18°C negli edifici classificati, ai sensi del DPR 412/93, con la sigla E8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili);

**B.2** di astenersi dall'accensione degli impianti termici a biomassa e dei caminetti tradizionali utilizzati per il riscaldamento domestico se non dotati di alcun sistema di abbattimento delle polveri, quando nell'unità abitativa è presente un altro tipo di riscaldamento centralizzato o autonomo;

**B.3** divieto di utilizzo di combustibile BTZ;

### **STABILISCE**

che le limitazioni sopra impartite:

-entrino in vigore:

-il 11 febbraio 2011 per i punti **B.1** e **B.2**;

-l' 8 aprile 2011 per il punto **A.1**;

-il 7 novembre 2011 per il punto **A.2**;

-il 15 novembre 2011 per il punto **B.3**;

-abbiano effetto:

- fino al 31 marzo 2011 per i punti **B.1** e **B.2** , fatte salve eventuali proroghe che saranno emanate in caso di persistenza delle condizioni critiche della qualità dell'aria;

- permanente per il punto **A**);

- fino al 20/12/2011 per il punto **B.3**.

### **AVVERTE**

- che in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art. 7-bis del D Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso avanti al T.A.R. delle Marche nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);

- che il contenuto del provvedimento venga reso noto ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati mediante l'utilizzo di idonei strumenti di informazione e comunicazione, per garantire un'ampia e tempestiva diffusione tra la popolazione;

- che il controllo dell'osservanza del presente provvedimento venga affidato, per le rispettive competenze, all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Fermo ed al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Fermo;

### **TRASMETTE**

Il presente provvedimento a:

- al Comando di Polizia Locale, al Settore Ambiente, al Settore LL.PP.del Comune di Porto San Giorgio;
- alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- alla Regione Marche - Servizio Territorio Ambiente ed Energia P.F. Lavori Pubblici e Qualità dell'Aria di Ancona;
- alla Provincia di Fermo Servizio Tutela Ambientale ;
- all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Dipartimento Provinciale di Fermo ;
- all' ASUR Z.T. n. 11 di Fermo - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- alle locali associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti.

Dalla Civica Residenza,

IL SINDACO  
Avv. Andrea Agostini

FC/ap